COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

28.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GRAMEGNA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Pacini ed altri: Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali (2355);

COLUCCI ed altri: Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalla cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) cassa pensioni sanitari (CPI) e dallo Stato (136);

BOFFARDI INES ed altri: Norma integrativa alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali (304);

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA: Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi (853);

PAG.

REGGIANI ed altri: Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle casse di previdenza del Ministero del tesoro (1242) 304

PRESIDENTE 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317

BURO MARIA LUIGIA 307

CAVIGLIASSO PAOLA, *Relatore* 304, 307, 313, 315

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 307, 309, 310, 312, 316, 317

FERRARI MARTE 306, 311, 312, 315

NOBERASCO 306, 311, 314, 315, 317

PEZZATI 315

Votazione segreta:

PRESIDENTE 317

La seduta comincia alle 10.

BERTANI ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge dei senatori Pacini ed altri: Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali (approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica) (69-290-341) (2355); delle proposte di legge Colucci ed altri: Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalla cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) cassa pensioni sanitari (CPS), cassa pensioni insegnanti (CPI) e dallo Stato (136); Boffardi Ines ed altri: Norma integrativa alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali (304); Reggiani ed altri: Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle casse di previdenza del Ministero del tesoro (1242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pacini, Bompiani, Santalco, Buzzi, Manente Comunale, Salerno, Rebecchini, Rampa, Della Porta, Treu, Tanga, Noè, Labor, Finessi, Ferralasco, Dalle Mura, Minnocci, Maravalle, Codazzi Alessandra, Romei, Bombardieri, Pacini, Grazioli, Longo, Foschi, Santi, Cengarle: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali », già approvata, in un testo unificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 luglio 1978; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colucci, Aniasi, Ferrari Marte, Novellini Saladino, Capria e Tiraboschi: « Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalla cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) cassa pensioni sanitari (CPS), cassa pensioni insegnanti (CPI) e dallo Stato »; Boffardi Ines, Ianniello, Belussi Ernesta, Armella e Pisicchio: « Norma integrativa alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali »; Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa: « Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi »; Reggiani, Corder, Orsini Gianfranco, Scovacricchi e Amadei: « Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ».

L'onorevole Paola Cavigliasso ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha redatto un testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Pacini ed altri (2355), e di iniziativa dei deputati Colucci ed altri (136), Boffardi Ines ed altri (304), Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa (853) e Reggiani ed altri (1242).

Tale testo unificato interessa quei lavoratori che, presi nel viluppo del composito sistema previdenziale italiano, hanno un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe spettato loro se la loro pensione fosse commisurata al totale dei contributi versati durante l'intero ciclo assicurativo. È ciò che capita a coloro che passano dal settore privato a quello pubblico, e quindi dall'assicurazione INPS ad altre forme di previdenza obbligatoria sostitutiva di essa, dove però non possono essere trasferiti i contributi precedentemente versati. A suo tempo ne verrà una separata pensione in aggiunta a quella derivante dai contributi versati per lavoro svolto nella pubblica amministrazione e, nel complesso, un trattamento sensibilmente inferiore a quello derivante dalla totalizzazione dei contributi versati.

La proposta di legge in esame elimina questo assurdo spezzettamento: prevede, infatti, che l'iscritto a forme di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o

a fondi esclusivi ed esonerativi possa costituirsi presso l'INPS una posizione assicurativa per corrispondenti periodi di contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa.

Inoltre, l'iscritto a forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria può richiedere « in qualsiasi momento » la ricongiunzione, presso uno dei fondi, dei contributi « obbligatori, volontari e figurativi » che gli risultino accreditati presso l'INPS o altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità e vecchiaia.

Si attuerà così finalmente il principio della pensione unica costituita dalla confluenza in un solo istituto previdenziale dei contributi assicurativi accreditati al singolo durante tutto il suo ciclo lavorativo. Si favorisce, inoltre, il pensionamento di molti lavoratori anziani e quindi la assunzione, al loro posto, di altrettanti giovani in cerca di primo impiego.

Nel testo approvato dal Senato il problema non veniva risolto in modo equo, perché si poneva interamente a carico della collettività il costo del riscatto dei pubblici dipendenti, mentre se ne faceva gravare tutto il costo sul richiedente se questi apparteneva al settore privato. Ne verrebbe, perciò, un trattamento non soltanto differenziato, ma addirittura provocatorio se si pensa che i pubblici dipendenti hanno già fruito dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336 del 1970. Con il progetto di legge in esame, una parte dei costi del riscatto viene, invece, posto a carico del richiedente, a qualunque settore lavorativo appartenga, e gli eventuali oneri residui debbono essere sostenuti dagli enti presso i quali si effettua la ricongiunzione.

Per quanto riguarda i singoli articoli, debbo rilevare che ad essi sono stati presentati alcuni emendamenti in linea con le osservazioni della V Commissione bilancio. Le maggiori novità di questo testo – seguirò in questa mia enunciazione l'ordine dell'articolato – riguardano innanzitutto i lavoratori autonomi, per i quali abbiamo previsto la possibilità di riscattare gli anni di lavoro prestati qualora siano passati a forme previdenziali diverse come, ad esempio, l'INPS. Agli articoli 1 e 2 abbiamo comunque cercato di mantenere sostanzialmente quanto era stato indicato dal Senato: si permette, cioè, ai lavoratori di ricongiungere tutti i periodi assicurativi nell'INPS a titolo gratuito, mentre invece quando la ricongiunzione viene effettuata presso altri fondi si prevede un riscatto parzialmente a carico del lavoratore. All'articolo 4 si specifica che, al momento in cui un lavoratore avrà richiesta la ricongiunzione e sarà andato in pensione, non avrà più la possibilità di costituirsi un ulteriore posizione assicurativa e ciò per ottemperare al principio della pensione unica. Abbiamo poi inserito all'articolo 5 una normativa che dovrebbe regolare l'entrata in vigore di questa legge. L'articolo 7 si occupa del problema dei pensionati lavoratori, di quei pensionati, cioè, che possono far valere un certo numero di anni (almeno cinque) di lavoro effettivo, dando anche a costoro la possibilità del riscatto. All'articolo 6 vengono presi in considerazione i lavoratori trasferiti *ope legis* da un ente pubblico ad un altro. Poiché tale trasferimento non dipende dalla loro volontà, tali lavoratori avranno la possibilità del riscatto gratuito. Abbiamo anche inserito nel testo la possibilità della apertura dei termini per un anno per il riscatto di mezzadri e coloni. Rimane tuttavia ancora aperto il problema dei lavoratori all'estero: costoro, infatti, hanno già oggi per legge la possibilità del riscatto versando una quota pari al 50 per cento della riserva matematica. Se noi dovessimo prevedere per tutti gli altri lavoratori una stessa quota di riscatto, il problema dei lavoratori all'estero verrebbe assorbito dal contesto più generale. Qualora ciò non dovesse avvenire, bisognerà considerare il problema in modo particolare.

Mi sembrano questi i principali elementi caratterizzanti il provvedimento al nostro esame. Per parte mia non posso

far altro che rivolgere ai colleghi la raccomandazione che esso venga varato al più presto, tenuto conto della larghissima fascia di lavoratori che interessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOBERASCO. Finalmente ci avviamo alla fase conclusiva dell'*iter* di questo provvedimento, la cui discussione avviene in sede legislativa. Tuttavia non possiamo dimenticare che la legge n. 153 del 1969 stabiliva una delega precisa per il Governo intesa al raggiungimento della pensione unica, cioè al ricongiungimento dei vari periodi assistenziali, delega che non fu usata dal Governo – si disse per difficoltà tecniche – probabilmente per ragioni che sfuggono a questa Commissione. Indubbiamente esistono molte difficoltà tecniche; basti pensare alla situazione reale della previdenza nel nostro paese ed alla conseguente necessità di giungere al più presto ad un riordino globale di cui questo provvedimento vuole essere un preliminare che, al tempo stesso, consenta di spianare la strada proprio all'unificazione dei trattamenti pensionistici secondo i principi contenuti nella nostra Costituzione.

Ci rendiamo conto che il lavoro svolto dal Comitato ristretto ha portato all'elaborazione di un testo diverso dalle proposte pervenuteci dal Senato; in realtà si è tenuto conto della volontà espressa dalle Commissioni congiunte del Senato nell'aprile del 1978 e la questione concernente l'INPS è rimasta nei termini stabiliti in quella sede. In altri casi, come per la modifica dell'articolo 3, gli stessi senatori, nel corso degli interventi, manifestarono la loro preoccupazione, sostenendo che confidavano nel miglioramento che la Camera avrebbe potuto apportare. Sulla base di queste considerazioni, il Comitato ristretto ha inserito alcuni temi, ad esempio quello dei lavoratori autonomi o dei lavoratori già pensionati, e non per dimostrare una superiorità tecnico-legislativa rispetto al testo varato dal Senato. Abbiamo semplicemente svolto un lavoro che, implicitamente, l'altro ramo del Parlamento ci aveva richiesto.

Se riusciremo ad approvare il provvedimento entro questa settimana andremo incontro alle esigenze di coloro i quali da troppo tempo aspettano il riconoscimento del diritto di vedere ricongiunti i vari periodi assicurativi della loro vita di lavoratori.

FERRARI MARTE. Credo sia opportuno evidenziare il lavoro compiuto dal Comitato ristretto, che si è svolto secondo le linee complessive di riforma che si stanno delineando in seno alle varie parti politiche per giungere ad una sostanziale modifica del sistema previdenziale e pensionistico e verso l'obiettivo di una sua maggiore razionalizzazione. In questa ottica, il Comitato ristretto ha evidenziato alcune incongruenze del testo pervenutoci dal Senato, per le differenze esistenti sia tra i vari lavoratori assicurati – pubblici o privati – sia tra il lavoro autonomo e quello dipendente. Sono state cioè seguite le linee esistenti per il sistema obbligatorio per i lavoratori dipendenti anche per il periodo di lavoro autonomo, che al momento del pensionamento può essere riportato nella gestione obbligatoria. Si è posto come limite che questi lavoratori autonomi avessero, dopo la cessazione del loro lavoro ad esempio di artigiani o commercianti, un periodo minimo antecedente il pensionamento di almeno cinque anni, anche se sotto forme diverse.

È questo un segno che indica come ci si stia davvero avviando verso la realizzazione legislativa della pensione unica.

Vi è poi un altro aspetto che vorrei rilevare. Poiché alcuni lavoratori per effetto dei diversi versamenti potrebbero avere una anzianità contributiva superiore ai versamenti effettivi, è stato posto un limite; possono cioè essere riscattati tutti i trasferimenti, ma solo ai fini del raggiungimento dei 40 anni; la quota eccedente non è considerata utile dalla normativa al nostro esame. Così come si è risolto il problema del trasferimento *ope legis* dei lavo-

ratori di tutti quegli enti pubblici che sono stati sciolti e trasferiti alle regioni. Quello che vorrei sottolineare è che, ripeto, per alcuni settori, la cui gestione è stata trasferita agli enti locali, non era finora permessa la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali (cosa che era stata fatta, a suo tempo, per l'ONMI).

Desidero sottolineare anche un altro problema riguardante i lavoratori dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (e, in particolare, per quelli dipendenti dal magistrato del Po), i quali fino al 1961, pur essendo dipendenti dello Stato, sono stati assicurati presso l'INPS. In altre parole questi lavoratori, pur essendo dipendenti dello Stato, hanno avuto l'assicurazione obbligatoria dell'INPS dal 1945 al 1961. Ovviamente, se per questi lavoratori si fosse attesa la legge del 29 dicembre 1973, n. 1042, ad essi sarebbe stato riconosciuto gratuitamente il periodo assicurativo che va dal 1945 al 1961.

Concludendo il mio intervento, debbo esprimere un vivo ringraziamento al relatore Paola Cavigliasso e a tutti quei colleghi che hanno lavorato proficuamente, in sede di Comitato ristretto, su una materia così difficile e complessa come quella riguardante la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. Infatti, con il positivo inserimento di alcune misure atte ad una maggiore razionalizzazione del sistema pensionistico, è stato possibile redigere un testo migliore rispetto a quello varato dall'altro ramo del Parlamento.

BURO MARIA LUIGIA. A nome del gruppo democratico cristiano esprimo parere favorevole su questo testo, predisposto dal Comitato ristretto, frutto di un lungo lavoro e di una lunga riflessione. Lo scopo precipuo di questo provvedimento è quello di arrivare al raggiungimento della pensione unica, dando la possibilità a quei lavoratori che hanno più periodi contributivi di ricongiungere gli stessi. Certamente, tale provvedimento non sarà in grado di sodisfare tutte le esigenze, in quanto è lungi dalla perfezione. In sede di Comitato ristretto, abbiamo cercato di fare il possibile per rispondere al maggior numero di esigenze. La ricongiunzione dei periodi assicurativi è infatti una facoltà e non un obbligo che viene imposto al lavoratore. Inoltre – ed è doveroso menzionarlo – ci siamo fatti anche carico delle ulteriori osservazioni pervenuteci da parte delle confederazioni sindacali dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Senato.

Che ci siano ancora delle perplessità sul testo predisposto dal Comitato ristretto nessuno può disconoscerlo, ma, d'altra parte, il raggiungimento della pensione unica rappresenta un elemento sufficiente, anche se non pienamente realizzato, per dare parere favorevole su questo testo, pur tenendo conto delle osservazioni formulate dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Relatore*. Mi riservo di intervenire nuovamente durante l'esame degli articoli.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero innanzitutto ringraziare la relatrice, onorevole Paola Cavigliasso, i colleghi intervenuti ed in particolare i componenti del Comitato ristretto per aver svolto, in un arco di tempo relativamente breve, una mole di lavoro enorme nel tentativo di modificare i criteri informatori dei vari istituti previdenziali che, nel corso degli anni, si erano differenziati notevolmente.

Ieri sera ho espresso una preoccupazione sulla possibilità di approvare subito questo provvedimento; ma essa non nasceva dalla scarsa volontà politica dello esecutivo di dare il suo appoggio a questo testo; tanto è vero che sono il primo a raccomandarne una approvazione rapidissima, tenuto conto delle notevoli attese da parte dei lavoratori. Le mie perplessità nascevano, invece, dal fatto che al-

cune modifiche apportate dal Comitato ristretto al testo del Senato comportavano conseguenze finanziarie che non sono facilmente valutabili. Infatti, non potendo disporre di un casellario degli assicurati e dei pensionati, è assolutamente impossibile fare il calcolo di coloro che, anche in via presuntiva, hanno interesse a compiere questa operazione.

La mia maggiore preoccupazione, però, riguarda il fatto che il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto rischia di creare un disaccordo con l'altro ramo del Parlamento e, in conseguenza di ciò, il provvedimento rischia di non essere approvato neanche questa volta. In questa ottica avevo perciò raccomandato ai vari gruppi politici di mettersi in contatto con quelli del Senato, onde evitare, appunto, spiacevoli sorprese. C'è da dire, per altro, che la linea ispiratrice del Senato è stata sostanzialmente rispettata: ci troviamo, cioè, di fronte a due casi principali, quello in cui nessun onere grava sul lavoratore dipendente e quello in cui il lavoratore paga la differenza tra i contributi versati a suo tempo e la riserva matematica ridotta alla metà con gli emendamenti preannunciati. Tutte le ipotesi riguardano periodi assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti, tranne il caso dei periodi di assicurazione nelle gestioni INPS degli autonomi, ai quali sono estese le condizioni previste per i lavoratori che effettuano la ricongiunzione in gestioni diverse dall'INPS e cioè con oneri parziali a loro carico, tenuto anche conto del fatto che la contribuzione degli autonomi è di modesto ammontare.

Qualche perplessità, che sottopongo all'attenzione della Commissione, suscita il fatto che all'articolo 2 si preveda che alcuni gruppi di lavoratori, che attualmente possono effettuare la ricongiunzione gratuitamente, siano ora gravati da oneri parziali per effettuare tale operazione. Ciò indubbiamente comporterà delle conseguenze che sarà bene valutare in pieno. Se si considera che gli oneri a carico della gestione INPS saranno notevoli, in quanto è molto più frequente il caso di un lavoratore che passi da una gestione privata a una pubblica che non il contrario, è evidente che il calcolo di tali oneri risulta praticamente impossibile. Ciò costituirà anche, a mio avviso, un notevole problema per la Commissione bilancio, nel momento in cui dovrà esprimere il suo parere. Se vogliamo, perciò, arrivare rapidamente all'approvazione di questa legge, sarà bene eliminare ostacoli di questo tipo che sono già stati ampiamente valutati e che potrebbero riaccendere nell'altro ramo del Parlamento vecchie polemiche.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 11,30 in attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio, che risulta averlo già espresso, su tre emendamenti del relatore trasmessi ieri dalla Presidenza alla Commissione stessa e consegnati alle osservazioni contenute sul parere sul testo unificato già espresso dalla Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole all'articolo 11 a condizione che gli articoli 1 e 2 siano modificati dagli emendamenti trasmessi il 20 dicembre dalla Commissione di merito;

Parere contrario invece all'articolo 7 e al relativo emendamento trasmesso in pari data dalla predetta Commissione ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione

o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 4, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.

Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari a un terzo della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dal lavoratore che possa far valere, all'atto della domanda, periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure abbia periodi di iscrizione in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

Gli onorevoli Paola Cavigliasso, Noberasco e Marte Ferrari hanno presentato i seguenti emendamenti.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ».

Al secondo comma, dopo la parola: « domanda », *aggiungere le parole*: « un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente ».

Al secondo comma, sopprimere le parole: « periodi di contribuzione ».

Al secondo comma, sopprimere le parole: « abbia periodi di iscrizione ».

All'ultimo comma, dopo la parola: « lavoratore », *aggiungere le parole*: « autonomo indicato nel precedente comma ».

Il relatore. onorevole Paola Cavigliasso, ha presentato il seguente emendamento.

Al secondo comma, sostituire le parole: « a un terzo », *con le parole*: « al cinquanta per cento ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cavigliasso Paola, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Cavigliasso Paola, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Cavigliasso Paola, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto emendamento Cavigliasso Paola, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto emendamento Cavigliasso Paola, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il sesto emendamento Cavigliasso Paola, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto allo atto della domanda, ovvero presso una gestione sulla quale possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare.

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone, a carico del richiedente un terzo della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente.

Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

Gli onorevoli Paola Cavigliasso, Maroli e Marte Ferrari hanno presentato il seguente emendamento.

Dopo la parola: « titolare », *aggiungere le parole*: « per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Paola Cavigliasso, Maroli e Marte Ferrari hanno presentato il seguente emendamento.

Al primo comma, sostituire la parola: « cinque », *con la parola*: « otto ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il

Governo è favorevole anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Paola Cavigliasso, Maroli e Marte Ferrari hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: un terzo, *con le parole*: il 40 per cento.

Il relatore, onorevole Paola Cavigliasso, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: un terzo, *con le parole*: il 50 per cento.

FERRARI MARTE. Vorrei sapere, fra questi due emendamenti, qual è il testo che è stato trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere. Io non ho dato alcuna adesione ad un testo diverso da quello predisposto dal Comitato ristretto e che reca la mia firma, il quale prevedeva la modifica della previsione originaria nel senso di stabilire la misura del 40 per cento, e non quella del 50 per cento, poi accettata dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento, recante la previsione della misura del 50 per cento, è stato trasmesso a titolo personale dal relatore alla V Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole.

NOBERASCO. L'emendamento proposto dal Comitato ristretto prevedeva, in realtà, una misura diversa dal 50 per cento, e pertanto una spiegazione su questo punto è più che doverosa.

Può darsi benissimo che i vari membri del Comitato non abbiano potuto comunicare fra loro, ma ieri mattina si è avuta una seduta informale di alcuni membri del Comitato stesso, in cui è stato fatto presente che la V Commissione bilancio, in data 19 scorso, aveva espresso un parere favorevole condizionato, con il quale si chiedeva di inserire all'articolo 1, dopo il primo comma, un altro comma (che è poi l'emendamento che abbiamo approvato per primo) e di adottare misure compensative, nell'ambito del provvedimento di legge, degli oneri non quantificati previsti dagli articoli 7 e 11.

L'articolo 7, nonostante le modifiche apportate, è stato poi respinto dalla V Commissione bilancio, mentre è stato accolto l'articolo 11, che investe la questione della valutazione globale degli oneri presunti.

Forse è stato informale anche il modo con cui la citata Commissione ha fatto sapere che un adeguamento della misura prevista al terzo comma, nel senso di portarla al 50 per cento, avrebbe potuto consentire (pur non potendo essa ugualmente quantificare gli eventuali oneri) di rimuovere con maggior tranquillità quelle perplessità che bloccavano l'esame, da parte nostra, del testo unificato delle proposte di legge. Tuttavia, tenendo presente la situazione, e non potendo riunire formalmente *ad horas* la Commissione né il Comitato per elaborare altri emendamenti da trasmettere alla V Commissione bilancio, è stata trovata un'altra soluzione, cioè il relatore ha proposto personalmente e firmato un emendamento nel senso suggerito dalla stessa V Commissione bilancio, offrendo così a quest'ultima la possibilità di esprimere ufficialmente il proprio parere.

Questo è il motivo per cui ci troviamo di fronte a due emendamenti sulla stessa materia: il primo, risulta precluso dopo il parere espresso dalla V Commissione bilancio; il secondo, lo accetto, per conto mio, *obtorto collo*, essendo ciò indispensabile per giungere all'approvazione del testo unificato in esame.

PRESIDENTE. Il primo emendamento, Paola Cavigliasso ed altri, al terzo comma risulta pertanto precluso dal parere espresso dalla V Commissione bilancio, e quindi dobbiamo votare il secondo emendamento, a firma del relatore.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole all'emendamento del relatore.

FERRARI MARTE. Io dichiaro, invece, che voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Paola Cavigliasso, Maroli e Marte Ferrari hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo la parola: precedente, *aggiungere le parole*: è comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Paola Cavigliasso, Maroli e Marte Ferrari hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo la parola: sono, *aggiungere la parola*: altresì.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto, direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro 60 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione,alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro 90 giorni dalla data della richiesta.

Entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra

la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico. Ove la relativa somma non sia versata alla gestione di cui sopra entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, ultimo comma.

La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Gli onorevoli Paola Cavigliasso, Maroli e Marte Ferrari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo la parola: carico, *aggiungere le parole*: nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni.

Al secondo comma, dopo la parola: versata, *aggiungere le parole*: in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate.

Al secondo comma, sostituire la cifra: 30, *con la cifra*: 60.

Pongo in votazione il primo emendamento Paola Cavigliasso ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Paola Cavigliasso ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Paola Cavigliasso ed altri.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Ballardini e Maroli hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: comunicazione, *aggiungere le parole*: o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateizzazione di cui all'articolo 2, quarto comma.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Relatore*. Sono favorevole a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

All'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò, pertanto, direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 6.

In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Le facoltà di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, primo comma, possono essere esercitate anche dai titolari di pensioni a carico di una delle gestioni ivi menzionate, a condizione che i medesimi siano già pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria, o nella gestione nella quale chiedono venga effettuato il trasferimento, ovvero possano far valere in una di dette gestioni almeno cinque anni di effettiva contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro successivamente alla data di decorrenza della pensione, a condizione che non abbiano usufruito, sulla pensione in atto, di aumenti convenzionali di anzianità derivanti dall'applicazione di norme speciali o eccezionali sul pensionamento anticipato.

La ricongiunzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso di trasferimento di periodi assicurativi che abbiano già dato luogo a pensione la gestione trasferente versa il valore capitale relativo alla pensione stessa. Nel caso invece di trasferimento di periodi assicurativi che non abbiano già dato luogo a pensione la gestione trasferente versa la riserva matematica calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, corrispondente alla maggiore quota di pensione che l'interessato acquisisce a seguito della ricongiunzione.

Gli importi delle eventuali rate di pensione pagati, tra la data di decorrenza della pensione unica e quella dell'effettivo pagamento, dalla gestione che eroga la pensione in godimento al momento della domanda di ricongiunzione, verranno trattenuti in unica soluzione dall'assicurazione generale obbligatoria, o dalla gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, sui ratei pregressi all'atto della liquidazione della pensione unica e restituiti alla gestione che ha erogato i predetti importi, entro sessanta giorni dalla data del pagamento della pensione unica.

In ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, dovremmo procedere alla soppressione di quest'articolo.

NOBERASCO. Vi è stata da parte della V Commissione bilancio la sollecitazione a provvedere, con misure compensative, ad una diminuzione degli oneri, del resto non quantificabili. Esaminando il problema in sede di Comitato ristretto, avevamo proposto che, qualora la pensione fosse erogata dallo Stato, questi continuasse a corrispondere la pensione stessa non

più all'interessato, bensì alla cassa o all'ente presso cui era avvenuta la ricongiunzione. Tale decisione non comportava alcun aumento di onere da parte dello Stato. Tuttavia, la V Commissione bilancio non ha ritenuto di poter accettare le nostre proposte: ci spiace quindi di dover rinunciare agli emendamenti che avevamo predisposto, a fronte della reiezione dell'intero articolo 7.

FERRARI MARTE. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Noberasco su questo articolo 7, già approvato dal Senato.

PEZZATI. Il contenuto di questo articolo 7, indubbiamente, pone dei problemi che saranno oggetto di un ampio dibattito; tuttavia, ritengo che la materia possa essere affrontata più globalmente quando esamineremo l'intero riordino del sistema pensionistico.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Relatore*. A mio giudizio, questo articolo, che, non comportava oneri, doveva essere inserito nel provvedimento di legge; ma, poiché la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario, proprio per evitare che l'*iter* di approvazione di questo provvedimento subisca rallentamenti, dichiaro di astenermi nella votazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento, conseguente al parere espresso dalla V Commissione bilancio:

Sopprimere l'articolo 7.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Relatore*. Dichiaro di astenermi nella votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

Dichiaro, pertanto, preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

Per i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti.

L'onorevole Noberasco ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo la parola: « assicurativa » *aggiungere le parole*: « salvo quanto disposto dai successivi terzo e quarto comma »;

Aggiungere il seguente terzo comma:

« Qualora il richiedente non abbia ancora maturato il diritto a pensione nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa tale diritto si consegue se si totalizzano almeno 35 anni di contribuzione complessiva »;

Aggiungere il seguente quarto comma:

« La misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione non può superare quella massima prevista dalle norme vigenti nell'INPS ».

Faccio presente all'onorevole Noberasco che la Presidenza è obbligata, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, del Regolamento, a trasmettere alla I Commissione affari costituzionali gli ultimi due emendamenti che, indubbiamente, richiedono un parere per gli aspetti di legittimità costituzionale e per quelli concernenti il pubblico impiego.

NOBERASCO. Poiché tutta questa materia verrà ripresa in sede di esame della

riforma pensionistica generale, e per evitare un rallentamento dell'*iter* di approvazione di questo provvedimento di legge, ritiro i tre emendamenti da me presentati.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anch'io ritengo opportuno che l'esame dei temi, oggetto degli emendamenti, venga rinviata alla sede di discussione della riforma pensionistica generale.

PRESIDENTE. Pertanto, poiché gli emendamenti all'articolo 8 sono stati ritirati, pongo in votazione l'articolo nel testo predisposto dal Comitato ristretto:

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato.

Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi dei versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, terzo comma.

(*È approvato*).

ART. 4.

In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui all'articolo 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata dallo INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti.

Gli onorevoli Paola Cavagliasso, Marte Ferrari e Noberasco hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1434, è riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cavigliasso Paola ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente titolo del testo unificato: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Marte Ferrari, Noberasco e Paola Cavigliasso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare direttive in ordine alla ricongiunzione contributiva previdenziale per i

diversi periodi di lavoro, affinché ferma restando la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi, agli interessati non siano richiesti gli importi a loro carico per gli anni eccedenti i 40 anni di contribuzione.

0/2355/XIII/1

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governa accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, a condizione che i firmatari sostituiscono il termine « impegna » con quello di « invita ».

NOBERASCO. D'accordo, e non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Pacini ed altri (2355); Colucci ed altri (136); Boffardi Ines ed altri (304); Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa (853); Reggiani ed altri (1242), *in un testo unificato e con il titolo*: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali » (2355-136-304-853-1242).

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Buro Maria Luigia, Cabras, Casadei Amelia, Cavigliasso Paola, De Petro, Facchini, Ferrari Marte, Fortunato, Gramegna, Lodolini Francesca, Lombardo, Lussignoli, Maroli, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Ramella, Rosolen Angela Maria, Tedeschi, Torri, Zoppetti.

La seduta termina alle 12,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO